

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## Circolare di Studio n. 27 del 26 Marzo 2020

**Oggetto: MODIFICHE AL D.P.C.M. 22 MARZO 2020: CAMBIA L'ELENCO DEI SETTORI CHE PROSEGUONO L'ATTIVITA'**

### **PREMESSA:**

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, **è stato pubblicato il nuovo elenco delle attività considerate "essenziali"** che ha apportato importanti **modifiche all'allegato 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 (oggetto di Circolare di Studio nr.23 del 22/03/2020).**

Il tutto è stato chiarito con **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020.**

### **COSA E' STATO MODIFICATO:**

L'elenco dei codici di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 **viene sostituito da un nuovo elenco Allegato alla presente circolare.**

### **ULTERIORI PRECISAZIONI:**

**Alcune attività autorizzate** e presenti nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto MISE del 25 marzo 2020, sono soggette ad ulteriori precisazioni:

- Le "**Attività delle agenzie di lavoro interinali**" (Codice Ateco 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (ossia il lavoro interinale è consentito, ma solo laddove il lavoratore venga somministrato ad un'azienda autorizzata alla prosecuzione dell'attività);
- Le "**Attività dei call center**" (Codice Ateco 82.20.00) sono consentite limitatamente all'attività di "call center in entrata, che

rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (ossia l'attività di call center è consentita solo laddove venga espletata in relazione all'attività di un'attività autorizzata alla prosecuzione della stessa);

- Le “**Attività e altri servizi di sostegno alle imprese**” (Codice Ateco 82.99.99) **sono consentite esclusivamente per la consegna a domicilio di prodotti.**

### **ENTRATA IN VIGORE:**

**Le disposizioni del Decreto MISE 25 marzo 2020 producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.**

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, **dovranno sospendere la propria attività**, sarà consentita la possibilità di **ultimare le attività necessarie** alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, **fino alla data del 28 marzo 2020.**

### **Nuovo Allegato attività “essenziali”**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.